



**AOU
Sassari**

**Applicazione della normativa per la tutela dei
Pazienti, dei Lavoratori, della Popolazione e
dell'Ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle
radiazioni ionizzanti**

**Regolamento
Aziendale di
Radioprotezione**

Regolamento Aziendale di Radioprotezione

**Applicazione della normativa per la tutela dei Pazienti, dei Lavoratori,
della Popolazione e dell'Ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle
radiazioni ionizzanti**

**Legge 20-02-58 n. 93, Legge 28-03-68 n. 416, D.Lgs 230/95, D.Lgs 241/00,
D.Lgs 187/00, D.Lgs 151/01, D.Lgs 257/01, D.Lgs 52/07 e loro successive
modifiche ed integrazioni**

| | | |
|---------------------|-------------|---|
| Revisione: | | Regolamento di Radioprotezione |
| | DATA | CENTRO DI RESPONSABILITA' |
| Emissione | | Direzione Generale |
| Approvazione | | Direzione Sanitaria |
| Verifica | | Direzione e Servizi Tecnico Amministrativi, Rappresentanti dei Lavoratori, Responsabili Struttura, Responsabili Impianti Radiologici, Preposti agli Impianti Radiologici, Esperti Qualificati, Medico Competente |
| Redazione | | Dirigente Sanitario Delegato per la Radioprotezione, Referente per la Radioprotezione, Medico Autorizzato, Fisica Sanitaria |



**AOU
Sassari**

**Applicazione della normativa per la tutela dei
Pazienti, dei Lavoratori, della Popolazione e
dell'Ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle
radiazioni ionizzanti**

**Regolamento
Aziendale di
Radioprotezione**

Sommario

Scopo e Campo di Applicazione

Direzione Aziendale

Direttore Generale

Direttore Sanitario

Direttore Amministrativo

Responsabile del Presidio Ospedaliero - Dirigente Sanitario Delegato per la Radioprotezione

Referente per la Radioprotezione

Tecnostrutture Centrali

Servizio Risorse Umane

Servizio Acquisti

Ufficio Tecnico

Servizio di Ingegneria Clinica

Servizio Formazione

U.O. di Fisica Sanitaria

Strutture Operative

Direttore di Dipartimento

Responsabile di Struttura

Responsabile di Impianto Radiologico

Preposto per gli Impianti Radiologici

Specialista

Prescrivente

Lavoratore subordinato

Lavoratore autonomo e lavoratore dipendente da terzi

Altri datori di lavoro

Consulenti del Datore di Lavoro o Esercente


Responsabile della Sorveglianza Medica

Esperto Qualificato

Esperto in Fisica Medica


Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi

Medico Competente

| | | |
|---|--|--|
|  <p>AOU Sassari</p> | <p>Applicazione della normativa per la tutela dei Pazienti, dei Lavoratori, della Popolazione e dell'Ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti</p> | <p>Regolamento Aziendale di Radioprotezione</p> |
|---|--|--|

Scopo e campo di applicazione


1. Il presente regolamento definisce le modalità di applicazione della normativa per la tutela dei pazienti, dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti ai sensi della Legge 20-02-58 n. 93, Legge 28-03-68 n. 416, D.Lgs 230/95, D.Lgs 241/00, D.Lgs 187/00, D.Lgs 151/01, D.Lgs 257/01, D.Lgs 52/07 e loro successive modifiche ed integrazioni.
2. Questo regolamento, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità specificamente previste dalle normative vigenti in materia di prevenzione e di sicurezza, definisce i ruoli e le responsabilità nell'attuazione delle disposizioni di legge e delle misure in materia di tutela dai rischi connessi con le radiazioni ionizzanti in seno all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (in seguito denominata "Azienda").
3. Esso si applica a tutti gli insediamenti dell'Azienda, a tutte le attività di assistenza, di ricerca, didattiche e di servizio svolte direttamente e/o indirettamente dall'Azienda sia presso le proprie sedi sia presso sedi esterne, nonché a tutti i lavoratori, dipendenti ed equiparati, autonomi e dipendenti da terzi, studenti ivi operanti ed a tutti gli utenti.
4. Le prescrizioni del presente regolamento hanno carattere vincolante; tutto il personale, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, è tenuto a rispettarlo e a farlo rispettare.
5. Per quanto concerne le attività svolte presso Strutture o insediamenti di altri Enti, le rispettive competenze connesse agli adempimenti di legge ed alla gestione della tutela dai rischi connessi alle radiazioni ionizzanti saranno stabilite con appositi accordi tra l'Azienda e l'Istituzione o il Soggetto cointeressato.

| | | |
|---|--|--|
|  <p>AOU Sassari</p> | <p>Applicazione della normativa per la tutela dei Pazienti, dei Lavoratori, della Popolazione e dell'Ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti</p> | <p>Regolamento Aziendale di Radioprotezione</p> |
|---|--|--|

Direzione aziendale

Direttore Generale


1. Il direttore generale in qualità di esercente e di datore di lavoro esercita i poteri di direttiva e di coordinamento in materia di tutela dei pazienti, dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti nei riguardi dei dirigenti, del personale dipendente ed equiparato dell'Azienda, degli studenti, dei lavoratori dipendenti da terzi, dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che impiegano proprio personale nelle strutture dell'Azienda.
2. Al direttore generale compete:
 - a. l'assicurazione della sorveglianza fisica (*D.Lgs 230/95, art. 75, comma 2 art. 61 comma 5*) e della sorveglianza medica (*D.Lgs 230/95, art. 61, comma 5, art. 83, art. 87, comma 1*);
 - b. la nomina dell'esperto qualificato e del responsabile della sorveglianza medica (*D.Lgs 230/95, art. 61, comma 4*);
 - c. la comunicazione all'Ispettorato Provinciale del Lavoro dei nominativi degli esperti qualificati (*D.Lgs 230/95, art. 77, comma 2*) e dei medici autorizzati (*D.Lgs 230/95, art. 87, comma 2*) prescelti;
 - d. la nomina del responsabile degli impianti radiologici (*D.Lgs 187/00, art. 5, comma 5*) e dell'esperto in fisica medica (*D.Lgs 187/00, art. 6, comma 3; art. 8, comma 2; art. 9, comma 1; art. 9, comma 3; art. 9, comma 4*);
 - e. l'istituzione, su proposta del direttore sanitario, della commissione rischio radiologico ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 270/87 ed artt. 54 e 120 del D.P.R. 384/90 in attuazione della Legge n°416 del 28/03/1 968;
 - f. la nomina, su proposta del direttore sanitario e sentito l'esperto qualificato incaricato della sorveglianza fisica della sorgente, del responsabile della gestione delle sorgenti radioattive ai sensi del comma 3, punto a) dell'art. 3 D.Lgs 52/07;
 - g. la nomina del dirigente sanitario delegato per la radioprotezione su proposta del direttore sanitario;
 - h. la nomina del referente per la radioprotezione su proposta del direttore sanitario e sentito il responsabile del presidio ospedaliero e il dirigente sanitario delegato per la radioprotezione;

| | | |
|---|--|--|
|  <p>AOU Sassari</p> | <p>Applicazione della normativa per la tutela dei Pazienti, dei Lavoratori, della Popolazione e dell'Ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti</p> | <p>Regolamento Aziendale di Radioprotezione</p> |
|---|--|--|

- i. la nomina dei preposti per ogni impianto radiologico su proposta del responsabile dell'impianto radiologico e sentito il responsabile del presidio ospedaliero e il dirigente sanitario delegato per la radioprotezione;
 - j. la sottoscrizione dell'istanza, da predisporre a cura del responsabile di struttura con l'ausilio dell'esperto qualificato, per il rilascio del nulla osta per la detenzione, utilizzazione, manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento e il deposito di rifiuti radioattivi (D.Lgs 230/95, art. 27);
 - k. la sottoscrizione delle comunicazioni preventive di pratiche e delle comunicazioni di cessazione di pratiche, da predisporre a cura del responsabile di struttura con l'ausilio dell'esperto qualificato, per la detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti (D.Lgs 230/95, art. 22 e art. 24);
 - l. l'adozione con deliberazione del programma di garanzia della qualità di cui all'art. 8, comma 2, primo capo verso del D.Lgs 187/00 intrapreso dal responsabile dell'impianto radiologico e approvato dal direttore sanitario.
3. Il datore di lavoro garantisce l'espletamento anche di tutti gli altri compiti previsti dalla normativa per la tutela dei pazienti, dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti attraverso le deleghe e l'assegnazione degli incarichi espressamente affidati ai dirigenti e ai preposti così come indicato nel presente regolamento anche ai sensi dell'Art. 61 del D.Lgs 230/95. Il datore di lavoro in caso di inadempienza o di parziale o insoddisfacente inottemperanza da parte dei dirigenti e dei preposti nello svolgimento dei compiti delegati interviene direttamente garantendo l'assolvimento degli obblighi previsti a suo carico dalla normativa vigente.

Direttore sanitario

1. Il direttore sanitario esercita le seguenti funzioni:
 - a) l'alta vigilanza sanitaria in materia di garanzia e tutela dei pazienti, dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti, avvalendosi della collaborazione del responsabile del presidio ospedaliero e del dirigente sanitario delegato per la radioprotezione;
 - b) la promozione dell'aggiornamento tecnico e normativo del personale aziendale, avvalendosi della collaborazione del responsabile del servizio di educazione sanitaria e formazione del personale;
 - c) il coordinamento necessario per garantire la collaborazione tra i consulenti del datore di lavoro, le strutture operative e le tecnostrutture centrali;
 - d) la promozione della revisione periodica del presente regolamento.

| | | |
|---|--|--|
|  <p>AOU Sassari</p> | <p>Applicazione della normativa per la tutela dei Pazienti, dei Lavoratori, della Popolazione e dell'Ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti</p> | <p>Regolamento Aziendale di Radioprotezione</p> |
|---|--|--|


2. Il direttore sanitario provvede inoltre a:

- a) approvare il programma di garanzia della qualità, intrapreso dal responsabile dell'impianto radiologico, di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs 187/00 da trasmettere al direttore generale per l'adozione, dopo avere ricevuto parere favorevole dal direttore amministrativo;
- b) presiedere la commissione rischio radiologico ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 270/87 ed artt. 54 e 120 del D.P.R. 384/90 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- c) autorizzare la realizzazione, sulla base anche di quanto indicato dall'esperto qualificato, di tutte le opere edili e impiantistiche necessarie a rendere i locali idonei ad ospitare le attività comportanti l'utilizzo di radiazioni ionizzanti ai sensi dell'art. 61, art. 72 e art 80 del D.Lgs 230/95.

Direttore amministrativo


1. Il direttore amministrativo esercita le seguenti funzioni:

- a. l'alta vigilanza sulle procedure amministrative in materia di garanzia e tutela dei pazienti, dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti;
- b. la verifica, per quanto attiene gli aspetti amministrativi di valenza aziendale, del programma di garanzia della qualità di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs 187/00, intrapreso dal responsabile dell'impianto radiologico e trasmesso dal direttore sanitario, acquisendo in merito il parere di competenza dei servizi centrali afferenti; Una volta completata la verifica il programma di garanzia della qualità deve essere rinviato al direttore sanitario per l'approvazione;
- c. verificare l'esistenza, nel caso di lavoratori autonomi o dipendenti da terzi che possano accedere alle strutture dell'Azienda a rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, dell'apposita notifica o autorizzazione rilasciata dal ministero del lavoro ai sensi dell'art 62, comma 4 del D.Lgs 230/95 e dell'apposito accordo contrattuale di cui all'art. 63, comma 1, nel caso di imprese esterne che impiegano lavoratori di categoria A, e, in ogni caso, dell'impegno scritto ad assolvere i corrispondenti obblighi posti a carico del datore di lavoro per la tutela di tali lavoratori ai sensi dell'art. 63, dell'art. 64 e dall'art. 65 dello stesso decreto.
Informare sull'esito del controllo effettuato il responsabile del presidio ospedaliero e il dirigente sanitario delegato per la radioprotezione.


| | | |
|---|--|--|
|  <p>AOU Sassari</p> | <p>Applicazione della normativa per la tutela dei Pazienti, dei Lavoratori, della Popolazione e dell'Ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti</p> | <p>Regolamento Aziendale di Radioprotezione</p> |
|---|--|--|

Responsabile del Presidio Ospedaliero - Dirigente Sanitario Delegato per la Radioprotezione


1. Nelle more della nomina del responsabile del presidio ospedaliero ed in sua assenza gli incarichi per la radioprotezione di competenza sono assolti dal dirigente sanitario delegato per la radioprotezione.
2. Al responsabile del presidio ospedaliero sono attribuiti i seguenti incarichi:
 - a) fare effettuare, su autorizzazione del direttore sanitario, senza ulteriore approvazione, attraverso i servizi competenti le acquisizioni e i lavori necessari prescritti dall'esperto qualificato, ai sensi del D.Lgs 230/95, per la protezione dei lavoratori e della popolazione dalle radiazioni ionizzanti e, su propria autorizzazione, quanto prescritto dal responsabile dell'impianto radiologico, ai sensi del D.Lgs 187/00, per la protezione del paziente dalle stesse radiazioni, fino al seguente importo annuale di 30.000,00 Euro;
 - b) richiedere l'autorizzazione preventiva della direzione per importi superiori a quelli sopra indicati e, una volta ottenuta la corrispondente autorizzazione, fare effettuare, attraverso i servizi competenti le acquisizioni e i lavori necessari di cui al punto precedente;
 - c) informare la direzione aziendale e comunicare alle istituzioni preposte gli incidenti verificatisi e le esposizioni che hanno superato i limiti di cui all'art. 96 del D.Lgs 230/95 avvalendosi della consulenza dell'esperto qualificato e del responsabile della sorveglianza medica; tali episodi devono essere tempestivamente segnalati dai responsabili delle strutture afferenti (*D.Lgs 230/95, art. 92, comma 1*);
 - d) verificare il programma di garanzia della qualità di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs 187/00 intrapreso dal responsabile dell'impianto radiologico e dall'Esperto in Fisica Medica afferente al Servizio di Fisica Sanitaria per quanto attiene il recepimento delle direttive e degli orientamenti di politica aziendale, gli aspetti sanitari igienico sanitari e organizzativi e la completezza dello stesso rispetto a quanto previsto dalla normativa.
Avere cura che lo stesso programma di garanzia della qualità sia stato esaminato con esito positivo anche dai responsabili delle strutture interessate e coinvolte nell'utilizzo degli impianti radiologici.
Verificare che il programma di garanzia della qualità sia stato discusso dal responsabile degli impianti radiologici con gli specialisti coinvolti, i preposti per gli impianti radiologici, il referente per la radioprotezione e gli altri utilizzatori;
Una volta completate le verifiche il programma di garanzia della qualità deve essere trasmesso al direttore sanitario per l'approvazione.
 - e) vigilare sull'applicazione della Legge 416/68 e successive integrazioni e modifiche in materia di riposo biologico (congedo radiologico) sulla base dell'elenco del personale predisposto mensilmente dall'U.O. di Fisica Sanitaria.

| | | |
|---|--|--|
|  <p>AOU Sassari</p> | <p>Applicazione della normativa per la tutela dei Pazienti, dei Lavoratori, della Popolazione e dell'Ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti</p> | <p>Regolamento Aziendale di Radioprotezione</p> |
|---|--|--|


- f) trasmettere mensilmente al responsabile del servizio personale, ai responsabili di struttura interessati e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi l'aggiornamento dell'elenco del personale esposto alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs 230/95 e del personale avente titolo alle indennità per il rischio radiologico, così come previste dalla Legge 416/68, così come individuato dai criteri stabiliti o dalle valutazioni espresse dalla Commissione Rischio Radiologico competente ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 270/87 ed artt. 54 e 120 del D.P.R. 384/90 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- g) approvare e distribuire l'aggiornamento e l'implementazione delle procedure e della modulistica di radioprotezione, quali componenti integranti e sostanziali del Regolamento, verificandone la coerenza con attribuzioni e le funzioni definite nello stesso Regolamento.
3. Al responsabile del presidio ospedaliero sono, inoltre, attribuiti i seguenti incarichi in materia di radioprotezione dei lavoratori:
- a) verificare che non siano adibiti alle attività disciplinate dal D.Lgs 230/95 i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 relativa alle norme per la tutela del lavoro a domicilio (*D.Lgs 230/95, art. 60, comma 2*);
- b) acquisire dall'esperto qualificato, prima dell'inizio delle attività disciplinate dal D.Lgs 230/95, una relazione scritta (preventiva) contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività stesse (*D.Lgs 230/95, art. 61, comma 2, primo periodo*);
- c) trasmettere all'esperto qualificato i dati, gli elementi e le informazioni necessarie per la predisposizione della relazione preventiva che costituisce il documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 così come recepito dal D.Lgs 81/08, per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti (*D.Lgs 230/95, art. 61, comma 2, secondo e terzo periodo*);
- d) garantire, anche avvalendosi della collaborazione dell'esperto qualificato, che gli ambienti di lavoro, in cui devono essere svolte le mansioni e sussista un rischio da radiazioni, vengano individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l'accesso ad essi sia adeguatamente regolamentato (*D.Lgs. 230/95, art. 61 comma 3, lettera a*);
- e) fare effettuare la classificazione del personale da parte dell'esperto qualificato (*D.Lgs. 230/95, art. 61 comma 3, lettera b*);
- f) sottoscrivere le norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni, predisposte con la collaborazione dell'esperto qualificato e firmate dallo stesso esperto qualificato, dal responsabile di struttura e dal responsabile dell'impianto radiologico, e curare che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed in particolare nelle zone controllate (*D.Lgs 230/95, art. 61, comma 3, lettera c*);

| | | |
|---|--|--|
|  <p>AOU Sassari</p> | <p>Applicazione della normativa per la tutela dei Pazienti, dei Lavoratori, della Popolazione e dell'Ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti</p> | <p>Regolamento Aziendale di Radioprotezione</p> |
|---|--|--|


- g) verificare che al personale sia forniti i dosimetri individuali e i mezzi di protezione indicati dall'esperto qualificato (*D.lgs. 230/95, art. 61 comma 3, lettera d*);
- h) avere cura che si sia provveduto ad informare e formare il personale, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di protezione e sicurezza (*D.lgs. 230/95, art. 61 comma 3, lettera e*);
- i) verificare che siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione (*D.lgs. 230/95, art. 61 comma 3, lettera g*);
- j) trasmettere al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto qualificato, che lo riguardino direttamente, nonché la documentazione di sorveglianza fisica di cui all'articolo 81 del D.Lgs 230/95 concernente il lavoratore e su richiesta dello stesso (*D.lgs. 230/95, art. 61 comma 3, lettera h*);
- k) comunicare tempestivamente all'esperto qualificato e al medico addetto alla sorveglianza medica la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto (*D.Lgs 230/95, art. 61, comma 4bis*);
- l) avere cura che non sia consentita l'esposizione di lavoratori autonomi o dipendenti da terzi all'interno dei locali della struttura senza che siano stati assolti gli adempimenti da parte del datore di lavoro di impresa esterna indicati dall'art. 62 del D.Lgs 230/95, da parte del lavoratore autonomo indicati dall'art. 64 e da parte degli altri datori di lavoro indicati dall'art. 65 e che si sia ottemperato agli obblighi a carico dell'Azienda, secondo le competenze definite nel presente regolamento, relativi agli aspetti di tutela che siano direttamente collegati con il tipo di zona controllata e di prestazione richiesta agli stessi lavoratori autonomi o dipendenti da terzi presso le strutture aziendali (*D.Lgs 230/96, art. 63, comma 1; art. 65 e art. 64*);
- m) trasmettere su specifica istanza e richiedere le informazioni necessarie al fine di garantire il rispetto delle norme del D.Lgs 230/95 ai lavoratori subordinati dell'Azienda che svolgono attività a rischio per altri datori di lavoro, ai lavoratori autonomi e dipendenti da terzi che svolgono mansioni a rischio presso le strutture aziendali e ai datori di lavoro per conto dei quali sono prestate tali attività (*D.Lgs 230/95, art. 66*);
- n) avere cura che non sia consentito ai lavoratori autonomi e a quelli dipendenti da terzi, che svolgono nell'ambito aziendale attività diverse da quelle proprie dei lavoratori esposti, di essere adibiti a mansioni che li esponano al rischio di superare i limiti di dose fissati per gli stessi ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs 230/95 e di intraprendere mansioni senza essere edotti sui rischi specifici da radiazioni esistenti nei luoghi in cui siano chiamati a prestare la loro opera senza essere dotati dei necessari mezzi di protezione (*D.Lgs 230/95, art. 67*);

| | | |
|---|--|--|
|  <p>AOU Sassari</p> | <p>Applicazione della normativa per la tutela dei Pazienti, dei Lavoratori, della Popolazione e dell'Ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti</p> | <p>Regolamento Aziendale di Radioprotezione</p> |
|---|--|--|

- o) verificare che non siano adibiti i minori di anni 18 ad attività proprie dei lavoratori esposti (*D.Lgs. n. 230/95, art. 71*);
- p) avere cura, avvalendosi della collaborazione dell'esperto qualificato, che siano attuate tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a ridurre le esposizioni dei lavoratori al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenendo conto dei fattori economici e sociali (*D.Lgs. 230/95, art. 71, comma 1*);
- q) verificare l'effettiva esistenza delle certificazioni attestanti che gli impianti, le apparecchiature, le attrezzature e le modalità operative concernenti le attività disciplinate dal D.Lgs. 230/95 siano rispondenti alle norme specifiche di buona tecnica, ovvero garantiscano un equivalente livello di radioprotezione (*D.Lgs. 230/95, art. 71, comma 2*);
- r) fare effettuare la visita medica per il personale e per gli apprendisti e studenti classificati esposti da parte del responsabile della sorveglianza medica e verificare che gli stessi siano giudicati idonei (*D.Lgs. n. 230/1995, art. 83, comma 3 e art. 84, comma 4*);
- s) trasmettere al responsabile della sorveglianza medica, all'atto della visita, la destinazione lavorativa del soggetto classificato esposto, nonché i rischi, ancorché di natura diversa da quella radiologica, connessi a tale destinazione (*D.Lgs. n. 230/95, art. 84, comma 2*);
- t) provvedere che i lavoratori esposti e gli apprendisti e studenti classificati esposti siano sottoposti, a cura del medico addetto alla sorveglianza medica, a visita medica periodica almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta venga variata la destinazione lavorativa o aumentino i rischi connessi a tale destinazione. La visita medica per i lavoratori di categoria A e per gli apprendisti e studenti ad essi equiparati deve essere effettuata almeno ogni sei mesi. Le visite mediche, ove necessario, sono integrate da adeguate indagini specialistiche e di laboratorio (*D.Lgs. n. 230/95, art. 85, comma 1*).
In base ai contratti nazionali di lavoro, la visita medica per i lavoratori di categoria B, dipendenti dell'Azienda, deve essere effettuata almeno ogni sei mesi;
- u) fare proseguire la sorveglianza medica per il tempo ritenuto opportuno, a giudizio del medico responsabile della sorveglianza medica, nei confronti dei lavoratori allontanati dal rischio perché non idonei o trasferiti ad attività che non espongono ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Anche per tali lavoratori il medico formulerà il giudizio di idoneità al fine di un loro eventuale reinserimento in attività con radiazioni (*D.Lgs. n. 230/95, art. 85, comma 4*);
- v) fare effettuare la visita medica del lavoratore da parte del responsabile della sorveglianza medica, prima della cessazione del rapporto di lavoro (*D.Lgs. n. 230/95, art. 85, comma 5*);
- w) disporre l'allontanamento immediato dal lavoro comportante esposizione a rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti dei lavoratori che alla visita medica risultino, a giudizio del medico, non idonei (*D.Lgs. n. 230/95, art. 86, comma 1*);


| | | |
|---|--|--|
|  <p>AOU Sassari</p> | <p>Applicazione della normativa per la tutela dei Pazienti, dei Lavoratori, della Popolazione e dell'Ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti</p> | <p>Regolamento Aziendale di Radioprotezione</p> |
|---|--|--|

- x) avere cura che siano adottati i provvedimenti di decontaminazione per i lavoratori che abbiano subito una contaminazione (*D.Lgs. n. 230/95, art. 91, comma 1*);
 - y) fare effettuare la visita medica eccezionale, da parte di un medico autorizzato, per i lavoratori che abbiano subito una esposizione tale da comportare il superamento dei valori stabiliti ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs 230/95.
Disporre che i lavoratori in questione siano sottoposti a sorveglianza medica eccezionale, comprendente in particolare i trattamenti terapeutici, il controllo clinico e gli esami, che siano ritenuti necessari dal medico autorizzato a seguito dei risultati della visita medica e garantire che le successive condizioni di esposizione siano subordinate all'assenso del medico autorizzato (*D.Lgs. n. 230/95, art. 91, comma 2*);
 - z) verificare che non siano adibite le donne gestanti ad attività che le esponano al rischio di superare i limiti di dose stabiliti per i lavoratori non esposti (D.Lgs. n. 151/01, art. 8, comma 1) e che non siano adibite le donne che allattano al seno ad attività comportanti un rischio di contaminazione (D.Lgs. n. 151/01, art. 8, comma 3).
4. Al responsabile del presidio ospedaliero, inoltre, sono attribuiti i seguenti incarichi in materia di radioprotezione del paziente:
- a) verificare che venga fornita dal medico specialista l'informazione alla paziente rispetto al potenziale pericolo per l'embrione o il feto irradiati o per il lattante, nel caso di somministrazione di radiofarmaci alla madre; l'informazione deve esplicitamente invitare la paziente a comunicare allo specialista lo stato di gravidanza, certa o presunta, o l'eventuale situazione di allattamento (D.Lgs 187/00 art 10, comma 5);
 - b) autorizzare l'acquisizione delle dotazioni, nei limiti del budget assegnato, indicate dal responsabile dell'impianto radiologico e dal responsabile di struttura, per garantire la registrazione delle indagini e dei trattamenti con radiazioni ionizzanti (D.Lgs 187/00, art. 12, comma 1);
 - c) ricoprire il ruolo di responsabile del procedimento complessivo di benessere all'utilizzo degli impianti radiologici avvalendosi della collaborazione del responsabile degli impianti radiologici, del responsabile di struttura coinvolta e delle altre figure interessate;
 - d) autorizzare l'adozione degli interventi correttivi da intraprendere in caso di segnalazione da parte del responsabile dell'impianto radiologico di superamento costante dei livelli diagnostici di riferimento dovuto a cause che non possono essere rimosse dal responsabile dell'impianto radiologico (D.Lgs 187/00, art. 6, comma 5 - allegato II);
 - e) disporre la messa fuori servizio definitiva e l'allontanamento e/o alienazione dell'impianto radiologico su segnalazione del responsabile dell'impianto radiologico (D.Lgs 187/00, art. 8, comma 5 - allegato V);


| | | |
|---|--|--|
|  <p>AOU Sassari</p> | <p>Applicazione della normativa per la tutela dei Pazienti, dei Lavoratori, della Popolazione e dell'Ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti</p> | <p>Regolamento Aziendale di Radioprotezione</p> |
|---|--|--|

Referente per la Radioprotezione

1. Al referente per la radioprotezione compete:
 - a) coadiuvare operativamente, attraverso la raccolta, trasmissione e comunicazione della documentazione, il responsabile del presidio ospedaliero e il dirigente sanitario delegato per la radioprotezione, i responsabili delle strutture afferenti, i responsabili degli impianti radiologici e i preposti per gli impianti e i lavoratori nella gestione dei flussi informativi tra la direzione e le tecnostrutture centrali, l'esperto qualificato, il responsabile della sorveglianza medica e il medico competente;
 - b) fornire, nell'ambito del programma di informazione e formazione aziendale finalizzato alla radioprotezione, al personale le informazioni necessarie di base sulle procedure gestionali interne inerenti la radioprotezione ed assistere il personale nella compilazione della modulistica inerente la sorveglianza fisica e la sorveglianza medica;
 - c) assistere il responsabile del presidio ospedaliero e il dirigente sanitario delegato per la radioprotezione, secondo le indicazioni operative fornite dallo stesso, nell'espletamento dei compiti in materia di garanzia e tutela del paziente, del lavoratore, della popolazione e dell'ambiente dai rischi connessi alle radiazioni ionizzanti;
 - d) coordinare la distribuzione periodica dei dosimetri personali alle strutture, la raccolta degli stessi e l'invio degli stessi al centro di dosimetria. Ogni responsabile di struttura con operatori sottoposti a monitoraggio dosimetrico personale deve provvedere, attraverso personale appositamente incaricato della rispettiva struttura e il cui nominativo deve essere comunicato al responsabile sanitario e al dirigente sanitario delegato per la radioprotezione, a fare ritirare dalla direzione sanitaria i dosimetri personali, con l'apposita distinta, e a consegnare gli stessi dosimetri, con la distinta controfirmata da ogni operatore, alla direzione sanitaria agli inizi del mese successivo;
 - e) coordinare la distribuzione periodica dei dosimetri ambientali da posizionare da parte dei preposti agli impianti radiologici ed inviare i dosimetri ambientali consegnati dagli stessi preposti, attraverso personale appositamente incaricato della rispettiva struttura di cui sopra, al centro di dosimetria.;
 - f) assistere il responsabile del presidio ospedaliero e il dirigente sanitario delegato per la radioprotezione nel richiedere e nel verificare che i Servizi Tecnici, il Servizio Acquisti, gli esperti qualificati, il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi, i medici autorizzati, i medici competenti, il Servizio Risorse Umane e le altre strutture centrali coinvolte, adottino i rispettivi provvedimenti ed azioni di competenza atte a garantire la radioprotezione dei lavoratori, del paziente, della popolazione e dell'ambiente, ponendo anche specifica attenzione a:
 - all'esecuzione degli interventi sugli impianti, sugli ambienti e le protezioni prescritti dall'esperto qualificato;
 - all'acquisizione dei dispositivi di protezione prescritti per paziente, per lavoratori e popolazione;
 - all'effettuazione tempestiva della classificazione dei lavoratori da parte degli esperti qualificati;

| | | | |
|---|------------------------|---|---|
|  | AOU Sassari | Applicazione della normativa per la tutela dei Pazienti, dei Lavoratori, della Popolazione e dell'Ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti | Regolamento Aziendale di Radioprotezione |
|---|------------------------|---|---|

- all'effettuazione delle visite mediche, preventive, periodiche e straordinarie da parte dei medici autorizzati e dei medici competenti;
- g) assistere il responsabile del presidio ospedaliero e il dirigente sanitario delegato per la radioprotezione nel richiedere e nel verificare che i responsabili di struttura, i responsabili degli impianti radiologici, gli esperti in fisica medica, i preposti agli impianti radiologici, gli specialisti, i prescrittori e i lavoratori assolvano ai rispettivi compiti e doveri inerenti la radioprotezione dei lavoratori, del paziente, della popolazione e dell'ambiente, ponendo anche specifica attenzione a:
- alla registrazione delle prestazioni radiologiche;
 - alla compilazione dei formulari e dei carichi di lavoro per la classificazione dei lavoratori;
 - al corretto utilizzo dei dosimetri personali;
 - al rispetto delle norme di radioprotezione;
 - all'effettuazione, con periodicità biennale, della verifica dei livelli diagnostici nelle varie procedure utilizzate e che ne vengano annotati i risultati;
 - all'adozione per ciascun tipo di pratica radiologica standardizzata dei protocolli scritti di riferimento per ciascuna attrezzatura radiologica;
 - alla redazione e all'adozione dei programmi di assicurazione della qualità degli impianti radiologici;
 - all'esecuzione dei controlli di qualità;
- h) conservare la documentazione in materia di radioprotezione di competenza della direzione;
- i) tenere aggiornato l'elenco del personale esposto alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs 230/95 e del personale avente titolo alle indennità per il rischio radiologico della Legge 416/68, così come individuato dai criteri stabiliti o dalle valutazioni espresse dalla commissione rischio radiologico competente ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 270/87 ed artt. 54 e 120 del D.P.R. 384/90 e loro successive modifiche ed integrazioni.

| | | |
|---|--|--|
|  <p>AOU Sassari</p> | <p>Applicazione della normativa per la tutela dei Pazienti, dei Lavoratori, della Popolazione e dell'Ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti</p> | <p>Regolamento Aziendale di Radioprotezione</p> |
|---|--|--|


Tecnostrutture centrali

Servizio Risorse Umane

1. Il responsabile del servizio assicura che vengano assolti i seguenti compiti:
 - a) acquisire, all'atto della predisposizione della documentazione a corredo di assunzioni, trasferimenti e definizione di contratti di consulenza e collaborazione, le informazioni relative alle precedenti esposizioni alle radiazioni ionizzanti dei neo dipendenti o collaboratori inerenti le date e le risultanze dell'eventuale ultima classificazione effettuata dall'esperto qualificato ai sensi del art 82 del D.Lgs 230/95 ed eventuale ultimo giudizio d'idoneità espresso dal responsabile della sorveglianza medica ai sensi degli art. 84 e art. 85 D.Lgs 230/95.
Per i neo dipendenti e i neo collaboratori risultati in precedenza esposti alle radiazioni ionizzanti, tali informazioni devono essere trasmesse al responsabile del presidio ospedaliero ed al dirigente sanitario delegato per la radioprotezione che provvede all'inoltro agli uffici competenti;
 - b) comunicare tempestivamente e, ogni qualvolta possibile preventivamente con un preavviso di almeno 15 giorni, al responsabile del presidio ospedaliero ed al dirigente sanitario delegato per la radioprotezione e al responsabile di struttura l'inizio e la cessazione dei rapporti di lavoro e la sospensione del servizio con la relativa motivazione dei lavoratori subordinati ai fini degli espletamenti necessari in materia di sorveglianza fisica e sorveglianza medica;
 - c) procedere mensilmente alla liquidazione o alla sospensione dell'erogazione dei corrispettivi ai sensi della Legge n° 416 del 28/03/1968 e sue successive modifiche ed integrazioni, sulla base dell'aggiornamento dell'elenco del personale avente titolo alle indennità per il rischio radiologico trasmesso dal responsabile del presidio ospedaliero e dal dirigente sanitario delegato per la radioprotezione;
 - d) fornire al direttore amministrativo parere per gli aspetti di competenza sul programma di garanzia della qualità di cui all'art. 8, comma 2 del D.Lgs 187/00 intrapreso dal responsabile dell'impianto radiologico e trasmesso dallo stesso direttore amministrativo.

Servizio Acquisti

1. Il responsabile del servizio assicura che vengano assolti i seguenti compiti:
 - a) verificare che nella formulazione dei capitolati di acquisto e delle procedure di gara per gli impianti radiologici si tenga conto di quanto previsto dal D.Lgs 187/00, in particolare di quanto previsto dall'Allegato V e di quanto di quanto previsto nel


| | | |
|---|--|--|
|  <p>AOU Sassari</p> | <p>Applicazione della normativa per la tutela dei Pazienti, dei Lavoratori, della Popolazione e dell'Ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti</p> | <p>Regolamento Aziendale di Radioprotezione</p> |
|---|--|--|

programma di garanzia della qualità intrapreso conformemente allo stesso decreto dai responsabili degli impianti radiologici, consultato l'Esperto in Fisica Medica;

- b) richiedere, all'atto delle procedure di acquisizione beni e/o servizi per avvalersi della collaborazione di lavoratori autonomi o dipendenti da terzi che possano accedere alle strutture dell'Azienda a rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, la presentazione dell'apposita notifica o autorizzazione rilasciata dal ministero del lavoro ai sensi dell'art 62, comma 4 del D.Lgs 230/95 e la sottoscrizione dell'apposito accordo contrattuale di cui all'art. 63, comma 1, nel caso di imprese esterne che impiegano lavoratori di categoria A, e, in ogni caso, l'impegno scritto ad assolvere i corrispondenti obblighi posti a carico del datore di lavoro per la tutela di tali lavoratori ai sensi dell'art. 63, dell'art. 64 e dall'art. 65 dello stesso decreto;
- c) fornire al direttore amministrativo parere per gli aspetti amministrativi di competenza sul programma di garanzia della qualità di cui all'art. 8, comma 2 del D.Lgs 187/00 intrapreso dal responsabile dell'impianto radiologico, previa necessaria consultazione dell'Esperto in Fisica Medica e trasmesso dallo stesso direttore amministrativo.

Ufficio Tecnico

1. Il responsabile del servizio assicura che vengano assolti i seguenti compiti:
 - a) acquisire, in fase di progetto di strutture ed opere destinate all'utilizzo di macchine radiogene e sostanze radioattive, attraverso il responsabile del presidio ospedaliero e il dirigente sanitario delegato per la radioprotezione, il parere tecnico dell'esperto qualificato, del responsabile degli impianti radiologici, del servizio fisica sanitaria e di ingegneria clinica;
 - b) sovrintendere all'attuazione delle opere di cui sopra nel rispetto delle indicazioni fornite dall'esperto qualificato, dal responsabile degli impianti radiologici e dall'Esperto in Fisica Medica ai fini di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs 230/95 e dal D.Lgs 187/00;
 - c) fornire all'esperto qualificato, attraverso il responsabile del presidio ospedaliero e il dirigente sanitario delegato per la radioprotezione, le informazioni specifiche di progetto necessarie per la redazione della relazione preventiva di cui all'art. 61 comma 2 del D.Lgs 230/95 e le altre informazioni tecniche di competenza per le finalità previste dallo stesso decreto;
 - d) richiedere, all'atto delle procedure di acquisizione di lavori e/o servizi per avvalersi della collaborazione di lavoratori autonomi o dipendenti da terzi che possano accedere alle strutture dell'Azienda a rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, la presentazione dell'apposita notifica o autorizzazione rilasciata dal ministero del lavoro ai sensi dell'art 62, comma 4 del D.Lgs 230/95 e la sottoscrizione dell'apposito accordo contrattuale di cui all'art. 63, comma 1, nel caso di imprese esterne che impiegano lavoratori di categoria A, e, in ogni caso,


| | | |
|---|--|--|
|  <p>AOU Sassari</p> | <p>Applicazione della normativa per la tutela dei Pazienti, dei Lavoratori, della Popolazione e dell'Ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti</p> | <p>Regolamento Aziendale di Radioprotezione</p> |
|---|--|--|

l'impegno scritto ad assolvere i corrispondenti obblighi posti a carico del datore di lavoro per la tutela di tali lavoratori ai sensi dell'art. 63, dell'art. 64 e dall'art. 65 dello stesso decreto;

- d) fornire al direttore amministrativo parere per gli aspetti di competenza sul programma di garanzia della qualità di cui all'art. 8, comma 2 del D.lgs 187/00 intrapreso dal responsabile dell'impianto radiologico e trasmesso dallo stesso direttore amministrativo.

Servizio di ingegneria clinica

1. Il responsabile del servizio assicura che vengano assolti i seguenti compiti:
 - a) tenere aggiornato, per conto del datore di lavoro, l'inventario delle attrezzature radiologiche di cui all'art. 8, comma 1, lettera b del D.Lgs 187/00, obbligatoriamente alla direzione, al servizio di fisica sanitaria, all'ufficio tecnico, e renderlo disponibile a tutti gli uffici e i soggetti aventi titolo e per quanto di competenza, ai responsabili degli impianti radiologici e ai responsabili di struttura;
 - b) garantire il ruolo di responsabile del procedimento complessivo di collaudo degli impianti radiologici, avvalendosi della collaborazione dei soggetti e delle tecnostrutture centrali competenti e dell'Esperto in Fisica Medica, Servizio di Fisica Sanitaria, per quanto riguarda l'implementazione del processo di Garanzia della Qualità e delle Prove di Accettazione, Stato e Costanza
 - c) garantire il ruolo di responsabile del procedimento complessivo di allontanamento e/o di alienazione degli impianti radiologici richiesto dal responsabile del presidio ospedaliero e dal dirigente sanitario delegato per la radioprotezione;
 - d) gestire il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti radiologici nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 187/00, secondo le indicazioni dell'Esperto in Fisica Medica;
 - e) richiedere, all'atto delle procedure, di competenza del servizio, di acquisizione servizi per avvalersi della collaborazione di lavoratori autonomi o dipendenti da terzi che possano accedere alle strutture dell'Azienda a rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, la presentazione dell'apposita notifica o autorizzazione rilasciata dal ministero del lavoro ai sensi dell'art 62, comma 4 del D.Lgs 230/95 e la sottoscrizione dell'apposito accordo contrattuale di cui all'art. 63, comma 1, nel caso di imprese esterne che impiegano lavoratori di categoria A, e, in ogni caso, l'impegno scritto ad assolvere i corrispondenti obblighi posti a carico del datore di lavoro per la tutela di tali lavoratori ai sensi dell'art. 63, dell'art. 64 e dall'art. 65 dello stesso decreto;


| | | |
|---|--|--|
|  <p>AOU Sassari</p> | <p>Applicazione della normativa per la tutela dei Pazienti, dei Lavoratori, della Popolazione e dell'Ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti</p> | <p>Regolamento Aziendale di Radioprotezione</p> |
|---|--|--|

Servizio Formazione

1. Il responsabile del servizio assicura che vengano assolti i seguenti compiti:
 - a) organizzare, anche in collaborazione con il servizio infermieristico, l'aggiornamento tecnico e normativo del personale in materia di garanzia e di tutela dei pazienti, dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti, avvalendosi dell'esperto qualificato, del responsabile della sorveglianza medica, dei responsabili degli impianti radiologici e del responsabile del servizio di fisica sanitaria.

U.O. di Fisica Sanitaria

1. Il responsabile del servizio assicura che vengano assolti i seguenti compiti
 - a) coadiuvare la direzione, il responsabile del presidio ospedaliero e il dirigente sanitario delegato per la radioprotezione, i responsabili degli impianti radiologici e gli specialisti nell'applicazione del D.Lgs 187/00;
 - b) effettuare il controllo di qualità degli impianti radiologici ai sensi del D.Lgs 187/00, eventualmente con l'ausilio di Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM);
 - c) coordinare, per conto della direzione, le attività svolte dagli esperti qualificati e garantire il sostegno operativo di supporto necessario per la sorveglianza fisica ai sensi del D.Lgs 230/95;
 - d) coadiuvare il datore di lavoro, o le figure delegate dallo stesso come indicato nel presente regolamento, e l'esperto qualificato nell'informare i lavoratori e formare gli operatori in materia di protezione e sicurezza sulle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs 230/95;
 - e) supportare la direzione, il responsabile del presidio ospedaliero e il dirigente sanitario delegato per la radioprotezione e il servizio personale nell'applicazione della Legge n. 416 del 1968;
 - f) aggiornare le pratiche assicurative ed effettuare le dovute comunicazioni all'INAIL, ai sensi della Legge 20 febbraio 1958 n° 93, entro 30 giorni dalla variazione inerente la detenzione di macchine radiogene e sostanze radioattive;
 - g) informare la direzione, il responsabile di struttura e il responsabile dell'impianto radiologico dell'aggiornamento delle pratiche assicurative e delle comunicazioni effettuate all'INAIL inerenti la detenzione di macchine radiogene e sostanze radioattive, ai sensi della Legge 20 febbraio 1958 n°93;
 - h) coadiuvare il datore di lavoro, o le figure delegate dallo stesso come indicato nel presente regolamento, nell'applicazione della normativa in materia di garanzia e

| | | |
|---|--|--|
|  <p>AOU Sassari</p> | <p>Applicazione della normativa per la tutela dei Pazienti, dei Lavoratori, della Popolazione e dell'Ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti</p> | <p>Regolamento Aziendale di Radioprotezione</p> |
|---|--|--|

tutela dei pazienti, dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti, in particolare di quanto previsto dall'Allegato V e di quanto previsto nel programma di garanzia della qualità intrapreso conformemente allo stesso decreto dai responsabili degli impianti radiologici;


- i) fornire al direttore amministrativo parere per gli aspetti di competenza sul programma di garanzia della qualità di cui all'art. 8, comma 2 del D.Lgs 187/00 intrapreso dal responsabile dell'impianto radiologico e trasmesso dallo stesso direttore amministrativo;
- j) fornire supporto di competenza al Responsabile di Impianto Radiologico nella stesura di programmi di Garanzia della Qualità, la quale include anche i Controlli di Qualità;

Strutture Operative

Responsabile di Struttura

Al responsabile di struttura competono i seguenti compiti:

1. non svolgere e non fare svolgere al personale della struttura mansioni con rischio di esposizione alle radiazioni negli ambienti che non siano stati individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e nei quali l'accesso ad essi non sia stato adeguatamente regolamentato secondo le indicazioni dell'esperto qualificato (*D.lgs. 230/95, art. 61 comma 3, lettera a*);
2. non svolgere e non fare svolgere al personale della struttura mansioni con rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti senza che siano state apposte le segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e che siano state indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione e controllare che le stesse non siano rimesso avvalendosi della collaborazione del preposto (*D.lgs. 230/95, art. 61 comma 3, lettera g*);
3. non svolgere e non fare svolgere al personale della struttura attività a rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti senza:
 - a. la classificazione dell'esperto qualificato (*D.lgs. 230/95, art. 61 comma 3, lettera b*);
 - b. il giudizio favorevole di idoneità del responsabile della sorveglianza medica (*D.Lgs. n. 230/1995, art. 83, comma 3 e art. 84, comma 4*);
 - c. i dosimetri individuali e i mezzi di protezione eventualmente indicati dall'esperto qualificato (*D.lgs. 230/95, art. 61 comma 3, lettera d*);
 - d. l'informazione e la formazione del personale sui rischi specifici cui sono esposti, sulle norme di protezione sanitaria, sulle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche e sulle modalità di esecuzione del lavoro

| | | |
|---|--|--|
|  <p>AOU Sassari</p> | <p>Applicazione della normativa per la tutela dei Pazienti, dei Lavoratori, della Popolazione e dell'Ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti</p> | <p>Regolamento Aziendale di Radioprotezione</p> |
|---|--|--|


e delle norme interne di protezione e sicurezza (*D.lgs. 230/95, art. 61 comma 3, lettera e*);

4. non consentire l'esposizione di lavoratori autonomi o dipendenti da terzi all'interno dei locali della struttura senza avere preventivamente verificato il rispetto di quanto previsto dall'art. 62 del D.Lgs 230/95 a carico dei datori di lavoro di imprese esterne, dall'art. 64 a carico dei lavoratori autonomi, dall'art. 65 a carico degli altri datori di lavoro e dall'art. 63 a carico dell'Azienda e senza essersi assicurato che:
 - a) il lavoratore esterno, prima di effettuare la prestazione nella zona controllata, sia stato riconosciuto idoneo da un medico autorizzato al tipo di rischio connesso con la prestazione stessa, così come indicato nel libretto personale di radioprotezione di cui all'art. 62 del D.Lgs 230/95, (*D.lgs. 230/95, art. 63 comma 2 lettera a*);
 - b) il lavoratore esterno abbia ricevuto o comunque riceva, oltre alla informazione di cui all'art. 62, lett. b), una formazione specifica in rapporto alle caratteristiche particolari della zona controllata ove la prestazione va effettuata (*D.lgs. 230/95, art. 63 comma 2 lettera b*);
 - c) il lavoratore esterno sia dotato dei mezzi di protezione individuale, ove necessari (*D.lgs. 230/95, art. 63 comma 2 lettera c*);
 - d) il lavoratore esterno sia dotato dei mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione e che fruisca della sorveglianza dosimetrica ambientale eventualmente necessaria (*D.lgs. 230/95, art. 63 comma 2 lettera d*);
 - e) siano stati adottati i provvedimenti necessari per il rispetto dei principi generali di cui all'art. 2, lett. a) e b) del D.Lgs 230/95 e dei limiti di esposizione di cui all'art. 96 dello stesso decreto (*D.lgs. 230/95, art. 63 comma 2 lettera e*);
 - f) siano state adottate le misure necessarie affinché vengano registrate sul libretto individuale di radioprotezione le valutazioni di dose inerenti alla prestazione (*D.lgs. 230/95, art. 63 comma 2 lettera f*);


5. non consentire che, i lavoratori autonomi e quelli dipendenti da terzi, che svolgono nell'ambito aziendale attività diverse da quelle proprie dei lavoratori esposti siano adibiti a mansioni che li espongano al rischio di superare i limiti di dose fissati per gli stessi ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs 230/95 e che intraprendano mansioni senza (*D.Lgs 230/95, art. 67*):
 - a. essere edotti sui rischi specifici da radiazioni esistenti nei luoghi in cui siano chiamati a prestare la loro opera;
 - b. essere dotati dei necessari mezzi di protezione ed essersi assicurati dell'impiego di tali mezzi.

6. non proseguire e non consentire il proseguo del lavoro comportante esposizione a rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti al personale della struttura che alla visita medica risulti, a giudizio del medico, non idoneo (*D.Lgs. n. 230/95, art. 86, comma 1*);


7. non adibire i minori di anni 18 ad attività proprie dei lavoratori esposti (*D.Lgs. n. 230/95, art. 71*);

| | | |
|---|--|--|
|  <p>AOU Sassari</p> | <p>Applicazione della normativa per la tutela dei Pazienti, dei Lavoratori, della Popolazione e dell'Ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti</p> | <p>Regolamento Aziendale di Radioprotezione</p> |
|---|--|--|

8. non adibire le donne gestanti ad attività che le espongano al rischio di superare i limiti di dose stabiliti per i lavoratori non esposti (*D.Lgs. n. 151/01, art. 8, comma 1*);
9. non adibire le donne che allattano al seno ad attività comportanti un rischio di contaminazione (*D.Lgs. n. 151/01, art. 8, comma 3*);
10. non adibire alle attività disciplinate dal D.Lgs 230/95 i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 relativa alle norme per la tutela del lavoro a domicilio (*D.Lgs 230/95, art. 60, comma 2*);
11. ridurre il numero dei lavoratori esposti al minimo consentito dalle esigenze di lavoro e contenere le esposizioni alle radiazioni ionizzanti al livello più basso ragionevolmente ottenibile coerentemente a quanto prescritto dal comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs 230/95 (*D.Lgs 230/95, art. 71, comma 1*);
12. mettere a disposizione del responsabile del presidio ospedaliero e del dirigente sanitario delegato per la radioprotezione le informazioni necessarie da trasmettere all'esperto qualificato e al responsabile della sorveglianza medica per conto del datore di lavoro ai fini dell'applicazione delle disposizioni del D.Lgs 230/95 (*D.Lgs. n. 230/95, art. 84, comma 2*);
13. sottoscrivere le norme interne di protezione e sicurezza, predisposte a cura dell'esperto qualificato e sottoscritte dallo stesso esperto qualificato, dal responsabile del presidio ospedaliero e dal dirigente sanitario delegato per la radioprotezione, dal responsabile dell'impianto radiologico e dal preposto agli impianti radiologici, e controllare, avvalendosi della collaborazione dello stesso preposto, che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed in particolare nelle zone controllate (*D.Lgs 230/95, art. 61, comma 3, lettera c*);
14. verificare, avvalendosi della collaborazione dei preposti, che i singoli lavoratori osservino le norme interne di protezione e sicurezza, usino i dosimetri individuali e i mezzi di protezione indicati dall'esperto qualificato ed osservino le corrette modalità di esecuzione del lavoro.
Provvedere, in caso di non osservanza, alla segnalazione al dirigente sanitario delegato per la radioprotezione (*D.Lgs. 230/95, art. 61 comma 3, punto f*);
15. verificare, anche avvalendosi della collaborazione del preposto e facendo riferimento al dirigente sanitario delegato per la radioprotezione, l'esistenza e la corretta conservazione delle certificazioni attestanti che gli impianti, le apparecchiature, le attrezzature, le modalità operative concernenti le attività disciplinate dal D.Lgs 230/95 siano rispondenti alle norme specifiche di buona tecnica, ovvero garantiscano un equivalente livello di radioprotezione (*D.Lgs 230/95, art. 71, comma 2*);
16. segnalare al responsabile del presidio ospedaliero e al dirigente sanitario delegato per la radioprotezione e all'esperto qualificato i possibili episodi di contaminazione dei lavoratori, adottando tempestivamente i provvedimenti di competenza secondo le indicazioni dell'esperto qualificato;

| | | |
|---|--|--|
|  <p>AOU Sassari</p> | <p>Applicazione della normativa per la tutela dei Pazienti, dei Lavoratori, della Popolazione e dell'Ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti</p> | <p>Regolamento Aziendale di Radioprotezione</p> |
|---|--|--|


17. segnalare al responsabile del presidio ospedaliero e al dirigente sanitario delegato per la radioprotezione gli episodi accidentali e o anomali che possano avere comportato per i lavoratori una esposizione tale da comportare il superamento dei valori stabiliti ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs 230/95 o avere determinato una contaminazione dei locali interni o dell'ambiente esterno (*D.Lgs. n. 230/95, art. 91, comma 2; art. 92, comma 1*);
18. segnalare tempestivamente al responsabile del presidio ospedaliero e al dirigente sanitario delegato per la radioprotezione l'imminente cessazione del rapporto di lavoro del personale operante presso la stessa struttura ai fini dell'effettuazione della visita medica del lavoratore da parte del responsabile della sorveglianza medica, prima della cessazione del rapporto di lavoro (*D.Lgs. n. 230/95, art. 85, comma 5*);
19. vigilare che non sia consentita da parte del personale operante nella struttura l'esposizione di persone, di età minore a 18 anni e di donne con gravidanza in atto, che coscientemente e volontariamente, al di fuori della loro occupazione, assistono e confortano persone sottoposte a esposizioni mediche (*D.Lgs 187/00, art. 3, comma 8*);
20. vigilare che, per un paziente sottoposto ad un trattamento o ad una diagnosi con radionuclidi e se del caso, siano fornite al paziente stesso o al suo tutore legale da parte dello specialista istruzioni scritte volte a ridurre, per quanto ragionevolmente conseguibile, le dosi per le persone in diretto contatto con il paziente, nonché le informazioni sui rischi delle radiazioni ionizzanti.
Tali istruzioni devono essere impartite prima di lasciare la struttura sanitaria (*D.Lgs 187/00, art. 4, comma 8*);
21. vigilare che ogni esposizione medica di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 187/00 sia effettuata sotto la responsabilità di uno specialista (*D.Lgs 187/00, art. 5, comma 2*);
22. mettere in atto, in accordo con al responsabile del presidio ospedaliero e il dirigente sanitario delegato per la radioprotezione, le indicazioni del responsabile dell'impianto radiologico affinché le indagini ed i trattamenti con radiazioni ionizzanti vengano registrati singolarmente, anche in forma sintetica (*D.Lgs 187/00, art. 12, comma 1*).
L'obbligo di registrazione non riguarda solo le procedure di radiodiagnostica specialistica, di radioterapia e di medicina nucleare, ma anche le esposizioni dovute all'esercizio di attività radiologiche complementari (chirurgiche, ortopediche, cardiologiche, ecc.);
23. mettere in atto, in accordo con il responsabile dell'impianto radiologico e il dirigente sanitario delegato per la radioprotezione, le procedure necessarie per fornire l'informazione rispetto al potenziale pericolo per l'embrione o il feto irradiati o per il lattante, nel caso di somministrazione di radiofarmaci alla madre; l'informazione deve esplicitamente invitare la paziente a comunicare allo specialista lo stato di gravidanza, certa o presunta, o l'eventuale situazione di allattamento (*D.Lgs 187/00, art 10, comma 5*);
24. mettere in atto gli interventi correttivi di propria competenza, così come indicato dal responsabile dell'impianto radiologico, in caso di superamento costante dei livelli diagnostici di riferimento (*D.Lgs 187/00, art. 6, comma 5 - allegato II*).

| | | |
|---|--|--|
|  <p>AOU Sassari</p> | <p>Applicazione della normativa per la tutela dei Pazienti, dei Lavoratori, della Popolazione e dell'Ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti</p> | <p>Regolamento Aziendale di Radioprotezione</p> |
|---|--|--|

25. verificare, anche avvalendosi della collaborazione del preposto e facendo riferimento al responsabile dell'impianto radiologico, l'esistenza e la corretta conservazione delle certificazioni attestanti che gli impianti, le apparecchiature, le attrezzature e le modalità operative siano conformi ai disposti del D.Lgs 187/00;
26. segnalare al responsabile del presidio ospedaliero e al dirigente sanitario delegato per la radioprotezione e al responsabile dell'impianto radiologico la presenza presso gli ambienti in cui opera personale della struttura di impianti radiologici non più utilizzati affinché si proceda al controllo e all'eventuale avvio della procedura di allontanamento e alienazione degli stessi (D.Lgs 187/00, art. 8, comma 5 - allegato V);
27. cooperare attivamente con il responsabile degli impianti radiologici affinché, per ciascun tipo di pratica radiologica standardizzata, siano adottati protocolli scritti di riferimento per ciascuna attrezzatura (D.Lgs 187/00, art. 6, comma 2)
28. verificare, per quanto di competenza il programma di garanzia della qualità di cui all'art. 8, comma 2 del D.Lgs 187/00 intrapreso dal responsabile dell'impianto radiologico, consultato l' Esperto in Fisica Medica.
Verificare che lo stesso programma di garanzia della qualità sia esaminato e conosciuto dal personale della struttura coinvolto nelle procedure di utilizzo dell'impianto e, in particolare, dai medici specialisti della struttura e dal preposto.


Responsabile di impianto radiologico

1. Al responsabile dell'impianto radiologico competono i seguenti compiti:
 - a. verificare che nelle procedure inerenti la radioterapia lo specialista si avvalga di un esperto in fisica medica, che nelle attività di medicina nucleare in vivo sia disponibile un esperto in fisica medica e che sia previsto l'intervento di un esperto in fisica medica nelle altre pratiche radiologiche di cui all'art. 6 comma 1 del D.Lgs 187/00 per consulenza sull'ottimizzazione, ivi compresa la dosimetria dei pazienti e la garanzia di qualità, compreso il controllo di qualità, nonché per consulenza su problemi connessi con la radioprotezione relativa alle esposizioni mediche (D.Lgs 187/00, art. 6, comma 3);
 - b. provvedere, con la collaborazione del responsabile di struttura e in accordo con il responsabile del presidio ospedaliero e il dirigente sanitario delegato per la radioprotezione, per conto del datore di lavoro, affinché le indagini ed i trattamenti con radiazioni ionizzanti vengano registrati singolarmente, anche in forma sintetica (D.Lgs 187/00, art. 12, comma 1);
 - c. provvedere a che, per ciascun tipo di pratica radiologica standardizzata, avvalendosi della collaborazione del responsabile di struttura e degli specialisti e operatori interessati, siano adottati protocolli scritti di riferimento per ciascuna attrezzatura (D.Lgs 187/00, art. 6, comma 2);
 - d. provvedere a che, con la necessaria collaborazione dell'esperto in fisica medica, siano intrapresi i programmi di garanzia della qualità, compreso il controllo di

| | | |
|---|--|--|
|  <p>AOU Sassari</p> | <p>Applicazione della normativa per la tutela dei Pazienti, dei Lavoratori, della Popolazione e dell'Ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti</p> | <p>Regolamento Aziendale di Radioprotezione</p> |
|---|--|--|

qualità, nonché la valutazione della dose o dell'attività somministrata ai pazienti (*D.Lgs 187/00, art. 8, comma 2*);

- e. provvedere a che, con la necessaria collaborazione dell'esperto in fisica medica, siano effettuate prove di accettazione prima dell'entrata in uso delle attrezzature radiologiche e quindi prove di funzionamento sia a intervalli regolari che dopo ogni intervento rilevante di manutenzione. In base ai risultati delle prove il responsabile dell'impianto esprime il giudizio di idoneità all'uso clinico delle attrezzature (*D.Lgs 187/00, art. 8, comma 2*);
- f. verificare ogni due anni i livelli diagnostici di riferimento utilizzati nelle procedure di cui all'allegato II del D.Lgs 187/00, segnalare e richiedere l'adozione degli interventi correttivi necessari per conformarsi alle linee guida di cui all'allegato II ed annotare, anche avvalendosi della collaborazione del preposto, su apposito registro i risultati della verifica e degli interventi correttivi eventualmente effettuati (*D.Lgs 187/00, art. 6, comma 5 - allegato II*);
- g. segnalare, quando accerta il verificarsi del non rispetto dei criteri specifici di accettabilità dell'attrezzatura in base all'Allegato V del D.Lgs 187/00, la necessità di adottare gli opportuni interventi correttivi ovvero quelli opportuni per ovviare agli inconvenienti, compreso quello di mettere fuori servizio le attrezzature (*D.Lgs 187/00, art. 8, comma 5*);
- h. registrare e conservare, anche avvalendosi della collaborazione del preposto, i dati relativi ai programmi, ai controlli e alle prove di cui all'art. 8, comma 2 del D.Lgs 187/00 per almeno cinque anni, anche su supporto informatico; in tale caso, deve essere garantita la permanenza delle registrazioni, anche mediante la duplicazione del supporto (*D.Lgs 187/00, art. 8, comma 9*);
- i. dare indicazioni, tenuto conto dei principi di giustificazione e ottimizzazione e in collaborazione con il responsabile di struttura e il dirigente sanitario delegato per la radioprotezione, per utilizzare impianti radiologici e tecniche e adeguate attrezzature ausiliarie per le esposizioni mediche che riguardano i bambini, programmi di screening e le procedure comportanti alte dosi per il paziente, quali la radiologia interventistica, la tomografia computerizzata o la radioterapia e per assicurare, in modo particolare, che siano state rispettate le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), comma 2, e comma 4 del D.Lgs 187/00 (*D.Lgs 187/00, art. 9, comma 1*);
Si deve tenere conto anche delle raccomandazioni e delle indicazioni comunitarie ed internazionali riguardanti i programmi di assicurazione della qualità e i criteri di accettabilità delle attrezzature da dedicare a tali esposizioni (*D.Lgs 187/00, art. 9, comma 6*);
- j. provvedere affinché l'esperto in fisica medica esegua periodiche valutazioni dosimetriche per le esposizioni mediche che riguardano i bambini, i programmi di screening e le procedure comportanti alte dosi per il paziente, quali la radiologia interventistica e la tomografia computerizzata e adottare, in collaborazione con il responsabile di struttura e il responsabile del presidio ospedaliero e il dirigente sanitario delegato per la radioprotezione, misure correttive eventualmente


| | | |
|---|--|--|
|  <p>AOU Sassari</p> | <p>Applicazione della normativa per la tutela dei Pazienti, dei Lavoratori, della Popolazione e dell'Ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti</p> | <p>Regolamento Aziendale di Radioprotezione</p> |
|---|--|--|

necessarie e compatibili con le finalità diagnostiche che tengano conto di tali valutazioni dosimetriche (*D.Lgs 187/00, art. 9, comma 3*);

- k. predisporre, nelle attività di radioterapia e avvalendosi dell'esperto di fisica medica, le procedure per la valutazione delle dosi somministrate ai pazienti durante i trattamenti di radioterapia e verificare la corretta applicazione delle stesse (*D.Lgs 187/00, art. 9, comma 4*);
- l. esprimere il giudizio sulla qualità tecnica della prestazione e della procedura diagnostica o terapeutica e il giudizio di accettabilità per le esposizioni mediche che riguardano i bambini, programmi di screening e le procedure comportanti alte dosi per il paziente, quali la radiologia interventistica, la tomografia computerizzata o la radioterapia (*D.Lgs 187/00, art. 9, comma 5*);
- m. adottare tutte le misure ragionevolmente attuabili, tenendo conto dei fattori economici e sociali, per ridurre la probabilità e l'entità di dosi, accidentali o non intenzionali, ai pazienti nel corso di pratiche radiologiche (*D.Lgs 187/00, art. 11, comma 1*);
- n. avere cura che le istruzioni per il funzionamento e i protocolli scritti di cui all'articolo 6, comma 1 del D.Lgs 187/00, nonché quanto previsto dai programmi di garanzia della qualità di cui all'articolo 8, comma 2 dello stesso decreto siano redatti, ai fini della prevenzione degli incidenti, tenendo conto dei rischi potenziali sulla base degli incidenti avvenuti in pratiche mediche aventi caratteristiche analoghe, nonché delle raccomandazioni e delle esperienze internazionali in materia (*D.Lgs 187/00, art. 11, comma 2*).

2. Al responsabile dell'impianto radiologico, inoltre, sono attribuiti i seguenti incarichi:

- a) sovrintendere e dare le disposizioni interne, in accordo con il responsabile di struttura e con il dirigente sanitario delegato per la radioprotezione, necessarie per la corretta gestione delle attrezzature radiologiche ai sensi dell'art. 16 del D.A.I.S. della R.A.S. n. 1957/98 e sue successive modifiche ed integrazioni, con particolare attenzione ai rapporti con il servizio di ingegneria clinica e i soggetti che effettuano l'assistenza e la manutenzione delle attrezzature;
- b) verificare, all'atto della formulazione del giudizio di idoneità all'uso clinico delle attrezzature ai sensi art. 8, comma 2 del D.Lgs 187/00, l'esistenza delle certificazioni emesse dai soggetti e dagli uffici competenti attestanti che le attrezzature radiologiche e le modalità operative concernenti l'utilizzo delle stesse siano rispondenti alle norme specifiche in materia di sicurezza e protezione dai rischi radiologici e non radiologici per i pazienti, i lavoratori, la popolazione e l'ambiente;
- c) verificare, periodicamente il rispetto delle disposizioni previste dal programma di garanzia della qualità adottato con deliberazione dal direttore generale, segnalando al responsabile del presidio ospedaliero e al dirigente sanitario delegato per la radioprotezione le eventuali anomalie;


| | | |
|---|--|--|
|  <p>AOU Sassari</p> | <p>Applicazione della normativa per la tutela dei Pazienti, dei Lavoratori, della Popolazione e dell'Ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti</p> | <p>Regolamento Aziendale di Radioprotezione</p> |
|---|--|--|

- d) vigilare che non siano effettuati esami fluoroscopici senza intensificazione dell'immagine o tecniche analoghe (*D.Lgs 187/00, art. 8, comma 6*);
- e) giustificare le esigenze diagnostiche o terapeutiche, avvalendosi della collaborazione del responsabile di struttura coinvolto, per gli esami fluoroscopici effettuati senza il dispositivo per il controllo del rateo di dose (AEC- Automatic Exposure Control), trasmettendo una nota scritta al dirigente sanitario delegato per la radioprotezione (*D.Lgs 187/00, art. 8, comma 7*).

Preposto per gli impianti radiologici

1. Al preposto sono assegnati i seguenti compiti:


- a) coadiuvare operativamente il Responsabile dell'Impianto Radiologico, i Responsabili delle Strutture a cui afferisce il personale che partecipa all'esecuzione delle pratiche diagnostico-terapeutiche e lo stesso personale a rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti nella corretta compilazione dei carichi di lavoro e delle schede individuali di valutazione affinché i lavoratori interessati siano classificati;
- b) coadiuvare operativamente il responsabile di struttura nel sorvegliare che:
- la delimitazione, segnalazione e la regolamentazione dell'accesso agli ambienti classificati dall'esperto qualificato siano rispettati e mantenuti secondo le prescrizioni date;
 - la copia delle norme di protezione e sicurezza predisposte sia sempre adeguatamente consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed in particolare nelle zone controllate;
 - i lavoratori dispongano e utilizzino i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione così come prescritto in relazione ai rischi cui sono esposti;
 - i singoli lavoratori osservino le norme interne di protezione e sicurezza predisposte;
 - gli appositi contrassegni per le sorgenti di radiazioni ionizzanti non vengano rimossi.
- c) coadiuvare il responsabile di struttura nel verificare periodicamente la corretta presenza e posizione dei dosimetri ambientali nei punti indicati dall'esperto qualificato, posizionare mensilmente gli stessi dosimetri e provvedere alla loro consegna al referente per la radioprotezione attraverso il personale della struttura appositamente incaricato del ritiro e consegna dei dosimetri;
- d) coadiuvare il responsabile dell'impianto radiologico nel verificare che gli operatori delegati effettuino periodicamente, tempestivamente e correttamente:
- la registrazione delle prestazioni radiologiche;

| | | |
|---|--|--|
|  <p>AOU Sassari</p> | <p>Applicazione della normativa per la tutela dei Pazienti, dei Lavoratori, della Popolazione e dell'Ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti</p> | <p>Regolamento Aziendale di Radioprotezione</p> |
|---|--|--|


- la compilazione e l'aggiornamento della documentazione a corredo dell'impianto;
 - la manutenzione preventiva e correttiva;
- e) coadiuvare i responsabili delle strutture a cui afferisce il personale che partecipa all'esecuzione delle pratiche diagnostico-terapeutiche nel rendere edotti i lavoratori, nell'ambito del programma di informazione e formazione aziendale finalizzato alla radioprotezione, in riferimento all'impianto radiologico ed in relazione alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni;
- f) coadiuvare il responsabile di struttura nel rendere edotti, in relazione alle mansioni cui sono addetti, i lavoratori autonomi e quelli dipendenti da terzi, che svolgono nell'ambito aziendale attività diverse da quelle proprie dei lavoratori esposti, dei rischi specifici da radiazioni esistenti nei luoghi in cui siano chiamati a prestare la loro opera;
- g) coadiuvare il responsabile di struttura nell'adottare i provvedimenti di competenza idonei ad evitare che vengano superati i limiti di dose fissati, per le diverse modalità di esposizione, per:
- i lavoratori esposti;
 - gli apprendisti e studenti;
 - i lavoratori non esposti;
 - i lavoratori autonomi e dipendenti da terzi;
 - le lavoratrici, le apprendiste e le studentesse in età fertile.
- h) coadiuvare, in caso di esposizioni accidentali, il responsabile di struttura e il responsabile dell'impianto radiologico nel fornire al responsabile del presidio ospedaliero e al dirigente sanitario delegato per la radioprotezione tutte le informazioni di competenza necessarie per acquisire dall'esperto qualificato una apposita relazione tecnica, dalla quale risultino le circostanze ed i motivi dell'esposizione stessa, nonché la valutazione delle dosi relativamente ai lavoratori interessati;
- i) coadiuvare l'esperto in Fisica Medica, Servizio di Fisica Sanitaria, nel verificare che gli operatori delegati effettuino periodicamente, tempestivamente e correttamente l'esecuzione dei controlli di qualità stabiliti dallo stesso.

Specialista

Allo specialista competono i seguenti compiti:

| | | |
|---|--|--|
|  <p>AOU Sassari</p> | <p>Applicazione della normativa per la tutela dei Pazienti, dei Lavoratori, della Popolazione e dell'Ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti</p> | <p>Regolamento Aziendale di Radioprotezione</p> |
|---|--|--|

1. verificare che tutte le esposizioni mediche individuali siano giustificate preliminarmente, tenendo conto degli obiettivi specifici dell'esposizione e delle caratteristiche della persona interessata;
Se un tipo di pratica che comporta un'esposizione medica non è giustificata in generale, può essere giustificata invece per il singolo individuo in circostanze da valutare caso per caso (*D.Lgs 187/00, art. 3, comma 3*);
2. per evitare esposizioni non necessarie e concorrendo con il prescrivente, avvalersi delle informazioni acquisite o assicurarsi di non essere in grado di procurarsi precedenti informazioni diagnostiche o documentazione medica pertinenti alla prevista esposizione (*D.Lgs 187/00, art. 3, comma 4*);
3. non consentire l'esposizione di persone, di età minore a 18 anni e di donne con gravidanza in atto, che coscientemente e volontariamente, al di fuori della loro occupazione, assistono e confortano persone sottoposte a esposizioni mediche (*D.Lgs 187/00, art. 3, comma 8*);
4. programmare individualmente, per tutte le esposizioni mediche a scopo terapeutico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del D.Lgs 187/00, l'esposizione dei volumi bersaglio tenendo conto che le dosi a volumi e tessuti non bersaglio devono essere le più basse ragionevolmente ottenibili e compatibili con il fine radioterapeutico perseguito con l'esposizione (*D.Lgs 187/00, art. 4, comma 2*);
5. fornire, per un paziente sottoposto ad un trattamento o ad una diagnosi con radionuclidi e se del caso, al paziente stesso o al suo tutore legale istruzioni scritte volte a ridurre, per quanto ragionevolmente conseguibile, le dosi per le persone in diretto contatto con il paziente, nonché le informazioni sui rischi delle radiazioni ionizzanti. Tali istruzioni sono impartite prima di lasciare la struttura sanitaria (*D.Lgs 187/00, art. 4, comma 8*);
6. effettuare le esposizioni mediche su richiesta motivata del prescrivente e scegliere le metodologie e le tecniche idonee ad ottenere il maggior beneficio clinico con il minimo detrimento individuale e valutare la possibilità di utilizzare tecniche sostitutive non basate su radiazioni ionizzanti (*D.Lgs 187/00, art. 5, comma 1 e comma 2*);
7. redigere, in caso di esposizioni mediche individuali dovute a scelte cliniche non conformi a quanto previsto dalle linee guida nazionali di riferimento per la diagnostica per immagini pubblicate nel supplemento ordinario n. 79 alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 02/05/05, una relazione scritta descrivente le motivazioni anche alla luce del principio di giustificazione ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 187/00 e del principio di ottimizzazione ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto da consegnare al responsabile di struttura;
8. vigilare che gli aspetti pratici per l'esecuzione della procedura radiologica o di parte di essa delegati dallo stesso specialista al tecnico sanitario di radiologia medica o all'infermiere o all'infermiere pediatrico, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze professionali, siano condotti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 187/00 e in particolare dal programma di garanzia della qualità intrapreso dal

| | | |
|---|--|--|
|  <p>AOU Sassari</p> | <p>Applicazione della normativa per la tutela dei Pazienti, dei Lavoratori, della Popolazione e dell'Ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti</p> | <p>Regolamento Aziendale di Radioprotezione</p> |
|---|--|--|


responsabile dell'impianto radiologico dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs 187/00 e conformemente ai protocolli redatti per ogni impianto e per ogni pratica standardizzata dallo stesso responsabile dell'impianto radiologico ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello stesso decreto (*D.Lgs 187/00, art. 5, comma 3*);

9. cooperare attivamente con il responsabile degli impianti radiologici e il responsabile di struttura affinché, per ciascun tipo di pratica radiologica standardizzata, siano adottati protocolli scritti di riferimento per ciascuna attrezzatura (*D.Lgs 187/00, art. 6, comma 2*);
10. effettuare, al momento dell'indagine diagnostica o del trattamento, un'accurata anamnesi allo scopo di sapere se la donna è in stato di gravidanza, ed informarsi, nel caso di somministrazione di radiofarmaci, se allatta al seno (*D.Lgs 187/00, art. 10, comma 1*);
11. considerare la dose che deriverà all'utero a seguito della prestazione diagnostica o terapeutica nei casi in cui la gravidanza non possa essere esclusa. Se la dose è superiore a 1 mSv sulla base della valutazione dosimetrica porre particolare attenzione alla giustificazione, alla necessità o all'urgenza, considerando la possibilità di procrastinare l'indagine o il trattamento. Nel caso in cui l'indagine diagnostica o la terapia non possano essere procrastinate informare la donna o chi per essa dei rischi derivanti all'eventuale nascituro. Nel caso in cui si debba procedere comunque all'esposizione porre particolare attenzione al processo di ottimizzazione riguardante sia la madre che il nascituro (*D.Lgs 187/00, art. 10, comma 2*);
12. rivolgere, nei casi di somministrazione di radiofarmaci a donne che allattano al seno, particolare attenzione alla giustificazione, tenendo conto della necessità o dell'urgenza, e all'ottimizzazione, che deve essere tale sia per la madre che per il figlio, anche prescrivendo la sospensione temporanea o definitiva dell'allattamento (*D.Lgs 187/00, art. 10, comma 3*);

Prescrivente

Al prescrivente competono i seguenti compiti:

1. avvalersi, per evitare esposizioni non necessarie e concorrendo con lo specialista, delle informazioni acquisite o assicurarsi di non essere in grado di procurarsi precedenti informazioni diagnostiche o documentazione medica pertinenti alla prevista esposizione (*D.Lgs 187/00, art. 3, comma 4*).
2. formulare correttamente il quesito clinico e motivare la richiesta di prestazioni radiologiche (*D.Lgs 187/00, art. 5, comma 1 e comma 2*);
Indicare, in caso di richiesta di prestazioni radiologiche non conformi a quanto previsto dalle linee guida nazionali di riferimento per la diagnostica per immagini pubblicate nel supplemento ordinario n. 79 alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 02/05/05, con una nota scritta indirizzata allo specialista, le motivazioni della richiesta stessa anche alla luce del principio di giustificazione ai sensi dell'art. 3 del

| | | |
|---|--|--|
|  <p>AOU Sassari</p> | <p>Applicazione della normativa per la tutela dei Pazienti, dei Lavoratori, della Popolazione e dell'Ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti</p> | <p>Regolamento Aziendale di Radioprotezione</p> |
|---|--|--|

D.Lgs 187/00 e del principio di ottimizzazione ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto;

3. effettuare un'accurata anamnesi allo scopo di sapere se la donna è in stato di gravidanza, ed informarsi, nel caso di somministrazione di radiofarmaci, se allatta al seno (*D.Lgs 187/00, art. 10, comma 1*);

Lavoratore subordinato


1. Agli effetti delle disposizioni del presente regolamento per lavoratore subordinato si intende ogni persona che presti il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporti di lavoro subordinato anche speciale.

Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali.

Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione e universitari, e i partecipanti ai corsi di formazione professionale, nonché coloro i quali, a qualsiasi titolo, prestino presso terzi la propria opera professionale (*comma 1, art. 60, D.Lgs 230/95*).

2. I Lavoratori hanno i seguenti obblighi (*commi 1 e 2, art. 68, D.Lgs 230/95*):
 - a) osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi incaricati, ai fini della protezione individuale e collettiva e della sicurezza, a seconda delle mansioni alle quali sono addetti (*D.Lgs 230/95, art. 69, comma 1, lettera a*);
 - b) usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro (*D.Lgs 230/95, art. 69, comma 1, lettera b*);
 - c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza (*D.Lgs 230/95, art. 69, comma 1, lettera c*);
 - d) non rimuovere né modificare, senza averne ottenuto l'autorizzazione, i dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione (*D.Lgs 230/95, art. 69, comma 1, lettera d*);
 - e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza (*D.Lgs 230/95, art. 69, comma 1, lettera e*);
 - f) sottoporsi alla sorveglianza medica (*D.Lgs 230/95, art. 69, comma 1, lettera f*);
 - g) I lavoratori che svolgono, per più datori di lavoro, attività che li esponano al rischio da radiazioni ionizzanti, devono rendere edotto ciascun datore di lavoro delle attività svolte presso gli altri, ai fini di quanto previsto per la protezione sanitaria dei lavoratori.

Analoga dichiarazione deve essere resa per eventuali attività pregresse (*D.Lgs 230/95, art. 68, comma 2*).

| | | |
|---|--|--|
|  <p>AOU Sassari</p> | <p>Applicazione della normativa per la tutela dei Pazienti, dei Lavoratori, della Popolazione e dell'Ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti</p> | <p>Regolamento Aziendale di Radioprotezione</p> |
|---|--|--|


- h) fornire al responsabile del presidio ospedaliero e al dirigente sanitario delegato per la radioprotezione le informazioni delle attività svolte presso strutture diverse da quelle dell'Azienda, anche per conto di altri datori di lavoro, ai fini di quanto previsto dall'art. 66 del D.Lgs 230/95;
- i) trasmettere, su motivata richiesta, alle autorità competenti anche di altri paesi appartenenti all'Unione Europea o ai soggetti, anche di detti paesi, che siano titolari di incarichi di sorveglianza fisica o medica della radioprotezione del lavoratore, le informazioni relative alle dosi ricevute (*D.Lgs 230/95, art. 68 bis*).

La richiesta delle autorità o dei soggetti di cui sopra deve essere motivata dalla necessità di effettuare le visite mediche prima dell'assunzione oppure di esprimere giudizi in ordine all'idoneità a svolgere mansioni che comportino la classificazione del lavoratore come esposto oppure, comunque, di tenere sotto controllo l'ulteriore esposizione del lavoratore.

Lavoratore autonomo e lavoratore dipendente da terzi

I lavoratori esterni che accedono presso le strutture dell'Azienda per svolgere attività a rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti devono:


1. verificare, preliminarmente, con il proprio datore di lavoro, o in prima persona nel caso del lavoratore autonomo, che si sia provveduto per la tutela dai rischi all'espletamento degli adempimenti previsti a carico del datore di lavoro di impresa esterna ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs 230/95 e a carico del lavoratore autonomo ai sensi dell'art. 64 e degli adempimenti a carico dell'Azienda ai sensi dell'art. 63 dello stesso decreto anche attraverso la conoscenza dell'apposito accordo contrattuale tra la stessa Azienda e l'impresa esterna da cui dipendono oppure il lavoratore stesso, se autonomo;
2. fornire informazioni delle attività svolte presso gli altri datori di lavoro, ai fini di quanto previsto al precedente art. 66 del D.Lgs 230/95 e delle eventuali attività pregresse effettuate ed esibire il libretto personale di radioprotezione prima di effettuare le prestazioni per le quali sono stati chiamati presso l'Azienda (*D.Lgs 230/95, art 68, comma 2*);
3. osservare le disposizioni impartite dal proprio datore di lavoro e dal datore di lavoro dell'Azienda e dai loro incaricati, ai fini della protezione individuale e collettiva e della sicurezza, a seconda delle mansioni alle quali sono addetti (*D.Lgs 230/95, art 68, comma 1, lettera a*);
4. usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro (*D.Lgs 230/95, art 68, comma 1, lettera b*);

| | | |
|---|--|--|
|  <p>AOU Sassari</p> | <p>Applicazione della normativa per la tutela dei Pazienti, dei Lavoratori, della Popolazione e dell'Ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti</p> | <p>Regolamento Aziendale di Radioprotezione</p> |
|---|--|--|

5. segnalare immediatamente al proprio datore di lavoro, al responsabile del presidio ospedaliero e al dirigente sanitario delegato per la radioprotezione e al responsabile di struttura le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza (*D.Lgs 230/95, art 68, comma 1, lettera c*);
6. non rimuovere né modificare, senza averne ottenuto l'autorizzazione, i dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione (*D.Lgs 230/95, art 68, comma 1, lettera d*);
7. non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza; (*D.Lgs 230/95, art 68, comma 1, lettera e*);
8. sottoporsi alla sorveglianza medica come stabilito nell'accordo contrattuale tra l'Azienda U.S.L. n.1 (*D.Lgs 230/95, art 68, comma 1, lettera f*).

Altri datori di lavoro

1. Il datore di lavoro di impresa esterna che invia propri lavoratori presso l'Azienda classificati esposti di 'categoria A' deve:
 - a. assicurare, direttamente o mediante specifico accordo contrattuale con l'Azienda, la tutela dei propri lavoratori che accedono alle strutture della stessa Azienda dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle disposizioni del D.Lgs 230/95 ed a quelle emanate in applicazione di esso (*D.Lgs 230/95, art. 62, comma 1*);
 - b. assicurare il rispetto dei principi generali di cui all'art. 2, lett. a) e b) del D.Lgs 230/95 e dei limiti di esposizione di cui all'art. 96 dello stesso decreto (*D.Lgs 230/95, art. 62, comma 2, lettera a*);
 - c. rendere edotti i propri lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'art. 61, lett. e) del D.Lgs 230/95, coordinandosi con l'esperto qualificato dell'Azienda per quanto attiene gli obblighi di informazione specifica sui rischi di cui all'art. 63 dello stesso decreto a carico della stessa Azienda (*D.Lgs 230/95, art. 62, comma 2, lettera b*);
 - d. curare che vengano effettuate le valutazioni periodiche della dose individuale e che le relative registrazioni siano riportate nelle schede personali di cui all'art. 81 del D.Lgs 230/95 (*D.Lgs 230/95, art. 62, comma 2, lettera c*);

| | | |
|---|--|--|
|  <p>AOU Sassari</p> | <p>Applicazione della normativa per la tutela dei Pazienti, dei Lavoratori, della Popolazione e dell'Ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti</p> | <p>Regolamento Aziendale di Radioprotezione</p> |
|---|--|--|


- e. curare che i lavoratori vengano sottoposti alla sorveglianza medica e che i relativi giudizi di idoneità siano riportati nel documento sanitario personale di cui all'art. 90 del D.Lgs 230/95 (*D.Lgs 230/95, art. 62, comma 2, lettera d*);
 - f. istituire per ogni lavoratore e consegnare al medesimo, prima di ogni prestazione, il libretto personale di radioprotezione ed assicurarsi della sua compilazione (*D.Lgs 230/95, art. 62, comma 2, lettera d*);
 - g. esibire, su richiesta, la copia dell'apposita notifica o dell'autorizzazione rilasciata dal ministero del lavoro ai sensi dell'art 62, comma 4 del D.Lgs 230/95;
2. il lavoratore autonomo che presti la propria opera presso l'Azienda deve provvedere alla propria tutela ai sensi dell'art. 64 del D:Lgs 230/95;
 3. il datore di lavoro per conto del quale lavoratori subordinati o ad essi equiparati prestano la propria opera presso strutture gestite dall'Azienda, ove vengono svolte attività disciplinate dal presente decreto tali da comportare per i lavoratori anzidetti la classificazione di lavoratori esposti, è tenuto ad assicurare la tutela dei lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in relazione all'entità complessiva del rischio (D.Lgs 230/95, art. 65, comma 1)
Lo stesso datore di lavoro deve concordare con l'Azienda le azioni necessarie affinché venga comunque assicurata la tutela dei lavoratori, anche ai fini del coordinamento delle misure da adottare;

Consulenti del datore di lavoro o esercente

Responsabile della sorveglianza medica

Al responsabile della sorveglianza medica compete:


1. eseguire la sorveglianza medica della radioprotezione, comprendente le visite mediche di idoneità (preventive, periodiche e straordinarie) e le indagini specialistiche e di laboratorio necessarie per esprimere il giudizio di idoneità e per garantire la protezione sanitaria del lavoratori esposti;
2. istituire e aggiornare periodicamente il documento sanitario personale che contiene tutti i dati anagrafici, professionali, dosimetrici e sanitari;
3. inviare agli interessati le convocazioni per gli accertamenti clinici e le visite d'idoneità;
4. trasmettere al responsabile del presidio ospedaliero e al dirigente sanitario delegato per la radioprotezione per conto del datore di lavoro e al responsabile di struttura i certificati di idoneità redatti al termine delle visite mediche;

| | | |
|---|--|--|
|  <p>AOU Sassari</p> | <p>Applicazione della normativa per la tutela dei Pazienti, dei Lavoratori, della Popolazione e dell'Ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti</p> | <p>Regolamento Aziendale di Radioprotezione</p> |
|---|--|--|

5. eseguire la visita medica del lavoratore prima della cessazione del rapporto di lavoro e fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare (*D.Lgs. n. 230/95, art. 85, comma 5*;
6. preparare, al termine del rapporto del lavoro, come prescritto dal D.Lgs 230/95, una copia di tutta la documentazione sanitaria da consegnare all'interessato ed inviare, entro sei mesi, all'Ispettorato Medico Centrale del lavoro il documento sanitario, con i relativi allegati, e le schede dosimetriche personali fornite dall'esperto qualificato;
7. fornire informazioni e consulenza nell'ambito della radioprotezione medica.

Esperto qualificato

1. I compiti dell'esperto qualificato e le sue competenze sono fissate dagli articoli : 61, 68, 75, 77, 79, 80, 82, 93 del D.Lgs. 230/95 e sue successive modifiche ed integrazioni e così come i suoi rapporti funzionali con il datore di lavoro i dirigenti, i preposti, i lavoratori e il medico addetto alla sorveglianza medica contestualizzati come indicato nel presente regolamento.
2. L'esperto qualificato realizza la sorveglianza fisica della radioprotezione nell'ambito aziendale per conto del direttore generale.
3. L'esperto qualificato riceve in forma scritta dal datore di lavoro, o dai suoi delegati così come indicato nel presente regolamento, prima di avviare una qualsiasi attività con uso di radiazioni ionizzanti, tutte le indicazioni necessarie per la radioprotezione.
4. L'esperto qualificato classifica gli ambienti ed i lavoratori, prescrive i mezzi di protezione individuali e di sorveglianza dosimetrica, rende edotti i lavoratori sui rischi specifici, adotta tutte le azioni idonee a ridurre i rischi dei lavoratori e della popolazione entro limiti accettabili.
5. Il documento redatto dall'esperto qualificato, per ogni attività che comporta possibilità di rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, costituisce il documento di valutazione ai sensi del D.Lgs. 626/94, così come recepito dal D.Lgs 81/08.
6. L'esperto qualificato collabora, nell'ambito delle rispettive competenze, con il servizio di prevenzione e protezione dai rischi e partecipa di diritto alle riunioni periodiche previste dal D.Lgs. 626/94, così come recepito dal D.Lgs 81/08.
7. L'esperto qualificato deve istituire ed aggiornare, per conto del datore di lavoro tutta la documentazione di radioprotezione.
8. L'attività con uso di radiazioni ionizzanti deve essere autorizzata e tale obbligo è a carico del datore di lavoro, o dei suoi delegati come indicato nel presente regolamento, ma la documentazione richiesta per il rilascio delle autorizzazioni, nulla osta e


| | | |
|---|--|--|
|  <p>AOU Sassari</p> | <p>Applicazione della normativa per la tutela dei Pazienti, dei Lavoratori, della Popolazione e dell'Ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti</p> | <p>Regolamento Aziendale di Radioprotezione</p> |
|---|--|--|

comunicazioni è costituita dalla relazione tecnica e dal benessere dell'esperto qualificato dell'Azienda.

9. La formazione dei lavoratori sui rischi da radiazioni ionizzanti è un obbligo del datore di lavoro e viene esercitata attraverso le deleghe e i compiti indicati nel presente regolamento; per la sua realizzazione il datore di lavoro si deve avvalere dell'esperto qualificato.

Esperto in fisica medica

1. L'esperto in fisica medica esercita i suoi compiti nella tecnologia delle radiazioni applicata alle esposizioni di pazienti e/o di volontari ed agisce o consiglia sulla dosimetria dei pazienti, sullo sviluppo e l'impiego di tecniche e attrezzature complesse, sull'ottimizzazione, sulla garanzia di qualità, compreso il controllo della qualità, e su altri problemi riguardanti la radioprotezione relativa alle esposizioni del paziente o di volontari (*D.Lgs. 187/00, art. 2, lettera i*).
2. L'esperto in fisica medica esercita le attività dirette alla valutazione preventiva, ottimizzazione e verifica delle dosi impartite nelle esposizioni mediche, nonché ai controlli di qualità degli impianti radiologici (*D.Lgs 187/00, art. 7, comma 5*).
3. L'esperto in fisica medica, esegue i seguenti compiti:
 - ❖ verifica con periodicità biennale i livelli diagnostici di riferimento utilizzati nelle procedure di cui all'Allegato II del D.Lgs 187/00 seguendo le modalità indicate dai documenti della Commissione Europea EUR 16260, EUR 16261, EUR 16262 ed EUR 16263 e successive modifiche e integrazioni (*D.Lgs 187/00, art. 6 comma 5*);
 - ❖ collabora all'intraprendere adeguati programmi di garanzia della qualità, compreso il controllo di qualità, nonché la valutazione della dose o dell'attività somministrata ai pazienti; (*D.Lgs 187/00, art. 8, comma 2*);
 - ❖ effettua prove di accettazione prima dell'entrata in uso delle attrezzature radiologiche e quindi prove di funzionamento sia a intervalli regolari che dopo ogni intervento rilevante di manutenzione. Il giudizio di idoneità all'uso clinico delle attrezzature viene espresso dal responsabile dell'impianto in base ai risultati delle prove; (*D.Lgs 187/00, art. 8, comma 2*);
 - ❖ esegue periodiche valutazioni dosimetriche per le esposizioni che riguardano: bambini; programmi di screening; procedure comportanti alte dosi per il paziente (quali la radiologia interventistica e la tomografia computerizzata); (*D.Lgs 187/00, art. 9, comma 3*);

| | | |
|---|--|--|
|  <p>AOU Sassari</p> | <p>Applicazione della normativa per la tutela dei Pazienti, dei Lavoratori, della Popolazione e dell'Ambiente dai rischi dovuti all'impiego delle radiazioni ionizzanti</p> | <p>Regolamento Aziendale di Radioprotezione</p> |
|---|--|--|

4. L'esperto in fisica medica supporta lo specialista nella valutazione della dose che deriva all'utero a seguito della prestazione diagnostica, nei casi in cui la gravidanza non possa essere esclusa (*D.Lgs 187/00, art. 10, commi 2 e 4*);
5. L'esperto in fisica medica supporta, attraverso le proprie competenze, le Direzioni e uffici competenti, nella stesura di capitolati di acquisto e/o sostituzioni di apparecchiature radiologiche (*D.Lgs 187/00, art. 7, comma 5*).

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve:

1. fornire al medico competente le informazioni e le indicazioni necessarie previste dal D.Lgs 62/94 e sue successive modifiche ed integrazioni al fine di consentire al medico competente di effettuare le valutazioni sanitarie sulle esposizioni ai rischi non radiologici da trasmettere al responsabile della sorveglianza medica per le radiazioni ionizzanti ai sensi dell'Allegato XI - comma 5 dell'art. 90 del D.Lgs 230/05;
2. cooperare con l'esperto qualificato e assicurarsi di ricevere dallo stesso la relazione di cui all'art. 61, comma 2 del D.Lgs 230/95 che costituisce il documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 così come recepito dal D.Lgs 81/08, per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti.

Medico competente

Il medico competente deve:

1. cooperare con il responsabile della sorveglianza medica e fornire allo stesso le informazioni e le valutazioni inerenti l'esposizioni ad altri fattori di rischio differenti dalle radiazioni ionizzanti per i quali la normativa vigente prevede la sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'Allegato XI - comma 5 dell'art. 90 del D.Lgs 230/05.